COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 DICEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

PAG. Sulla competenza della Commissione: PRESIDENTE 1263, 1264 LUCIFREDI 1263, 1264 1264 1264 Proposte di legge (Discussione e rinvio): Bonomi ed altri: Modifica agli articoli 86 e 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, in merito alla vendita al minuto del vino. (3222); JACOMETTI e altri: Modifiche ad alcune norme del regio decreto 18 giugno 1931, n. 771, che approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (3239) 1264 1264, 1270 PRESIDENTE 1264, 1265 1269, 1270 LOMBARDI RUGGERO, Relatore . GIANQUINTO 1265, 1266 1265, 1269 Tozzi Condivi 1266, 1268 . 1267, 1268 JACOMETTI 1267 1267 1267, 1268 DE VITA 1269 RAFFAELLI 1269 AGRIMI 1269 1270 Bozzi 1270

INDICE

La seduta comincia alle 9,45.

SAMPIETRO UMBERTO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Sulla competenza della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucifredi ha chiesto la parola. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto la parola per richiamare alla vostra attenzione una questione che riguarda la competenza della nostra Commissione. Ieri sera, in fine di seduta in aula, il Presidente della Camera ha annunciato il trasferimento alla V Commissione difesa, in sede legislativa, della proposta di legge n. 3260 d'iniziativa del deputato Durand de la Penne, intitolata: « Riordinamento di alcuni servizi e adattamento di organici del personale direttivo e amministrativo del Ministero della difesa ».

La proposta di legge era stata annunciata il 30 ottobre ed assegnata a noi in sede legislativa, col parere della Commissione IV e della Commissione V. Viceversa, secondo la decisione adottata dal Presidente della Camera, la competenza primaria in questa materia sarebbe stata attribuita alla Commissione della difesa.

Trovandomi presente in aula, quando venne data la notizia, alla formula di rito del Presidente: « Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito », feci subito le mie osservazioni. Successivamente il Presidente della Camera mi disse che, se la I Commissione intendeva insistere per confermare la propria competenza primaria, avrebbe dovuto esprimere un voto nella seduta di questa mattina e, così, dargli modo di investire del problema la Giunta del regolamento per la decisione sul conflitto di competenza.

Vorrei far presente ai colleghi come da dieci anni si abbia sempre sostenuto che tutti i provvedimenti riguardanti lo stato giuridico del personale dello Stato e tutti i provvedimenti che concernono l'organico delle varie amministrazioni siano di competenza della I Commissione in sede primaria. Questo risponde ad una fondamentale esigenza logica di un trattamento unitario per quanto riguarda lo stato giuridico dei dipendenti dello Stato. Tale criterio, salvo rarissime eccezioni, contro le quali abbiamo sempre protestato, è stato costantemente seguito in questi dieci anni e riterrei molto pericoloso che si desse ingresso ad un criterio diverso. Criterio diverso - giustificato per il personale militare, al quale la Commissione difesa ha sempre provveduto per proprio conto, limitandoci noi a dare un parere - che per il personale civile non avrebbe giustificazione di sorta.

Se i colleghi sono d'accordo, pregherei che si esternasse un voto in tal senso e, ove fosse espressione del pensiero unitario ed unanime della Commissione, rafforzerebbe la nostra posizione nei confronti della Commissione difesa.

GIANQUINTO. Noi ci associamo.

RUSSO. Anche noi siamo pienamente d'accordo. Credo che si potrebbe far rilevare al Presidente della Camera come una analoga proposta di legge determinò nella passata legislatura un conflitto tra la I e la V Commissione, che venne risolto nel senso di attribuire la competenza primaria alla I Commissione.

LUCIFREDI. Si trattava precisamente della proposta di legge dell'onorevole Vocino.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono oblezioni, può rimanere stabilito che mi farò interprete presso il Presidente della Camera del voto unanime della Commissione.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Modifica agli articoli 86 e 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in merito alla vendita al minuto del vino. (3222); dei deputati Jacometti ed altri: Modifiche ad alcune norme del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (3239).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei seguenti provvedimenti di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi e altri: « Modifica agli articoli 86 e 95 del testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 siugno 1931, n. 773, in merito alla vendita al minuto del vino », proposta di legge d'iniziativa dei deputati Jacometti e altri. « Modifiche ad alcune norme de¹ regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ».

Il relatore, onorevole Lombardi Ruggero, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LOMBARDI, Relatore. Le due proposte di legge in esame – una d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri, la seconda d'iniziativa del deputato Jacometti ed altri – hanno acquistato evidenza ed urgenza a seguito alla nota crisi del vino. Esse si propongono di diffondere l'uso di questa bevanda e di favorirne lo smercio al minuto fra la popolazione. Ambedue le proposte incidono sugli articoli 86 e 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che ricorderò nella loro portata alla Commissione.

Con l'articolo 86 veniva richiesta la licenza del questore per la gestione di alberghi, tratterie, pensioni, osterie, caffè ed ogni altro esercizio ove si venda al minuto e si consumi vino, birra, liquori, nonché per gli esercizi che vendono soltanto bevande analcoliche, che abbiano sale pubbliche di bigliardo, giuochi leciti, stabilimenti di bagni o locali per autoveicoli, vetture, stallaggio o simili. La licenza è necessaria per lo spaccio al minuto di vino, birra, bevande alcoliche, anche presso enti cellettivi e circoli privati di qualunque specie.

Quindi, chiunque eserciti aziende del genere di quelle che ho elencato, deve essere munito di licenza del questore.

Ora, a proposito dell'articolo 86, la propoposta Bonomi prevede che per la sola vendita al minuto del vino non sia necessaria alcuna autorizzazione della questura. La proposta Jacometti, invece, prevede che l'autorizzazione non sia necessaria per la vendita di bevande alcoliche di gradazione inferiore al 21 gradi presso enti collettivi o circoli privati d' qualsiasi genere.

Il relatore si permette di non essere d'accordo con nessuna delle due proposte di legge. Io penso che il vino si debba vendere laddeve ci sia un esercizio autorizzato dalla pubblica sicurezza. È assurdo che in un albergo non si possa vendere vino al cliente; analoga mente le trattorie, i caffè, gli esercizi per analcolici, le sale da bigliardo e via di seguito debbono poter vendere il vino, quando questi esercizi siano stati riconosciuti e autorizzati dal questore. Sarebbe, invece, inconcepibile, secondo me, consentire a chiunque

abbia una botticella o due fiaschi di vino di mettersi in mezzo alla strada per venderlo al minuto

GIANQUINTO. Non potrebbe farlo, perché dovrebbe avere la licenza del comune.

LOMBARDI, Relatore. La licenza rilasciata dalla questura dà una certa garanzia che le persone intestatarie della licenza stessa non siano socialmente pericolose e non abbiano precedenti penali. Perciò, penso che tutti gli esercizi consentiti dalla questura debbono automaticamente, per il solo fatto che hanno una licenza di esercizio, avere la possibilità di vendere vino al minuto.

In quest'ordine d'idee proporrò un emendamento.

C'è, poi, un'altra parte delle due proposte di legge, che investe l'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Detto articolo dispone che non si possono concedere da parte della questura licenze per vendita di bevande alcoliche e di superalcolici, quando non si raggiunga il limite di 400 abitanti per ogni esercizio di bevande alcoliche, o di mille abitanti per gli esercizi di bevande superalcoliche. Le due proposte di legge tendono ad eliminare questi limiti, per favorire la diffusione dell'uso del vino come bevanda. C'è, però, anche un altro riflesso che bisogna tener presente, riflesso del quale le Camere si sono già, più volte, interessate. Il numero chiuso delle licenze di pubblica sicurezza ha determinato una speculazioni veramente preoccupante, perché colui che, avendo già un esercizio, vuole integrarlo con la vendita di alcolici o superalcolici, deve cercare di ottenere la cessione della licenza da chi ne sia già provvisto ed è costretto a pagare per questa cessione somme rilevanti. Specialmente nei centri ruralı vi sono degli esercizi che, pur non potendo andare avanti, non rinunciano alla licenza in attesa di realizzare un prezzo vistoso.

Ora, quando vi sia la garanzia di una gestione che risponda a criteri di moralità, di ordine pubblico e di sanità, io sono d'accordo per l'abolizione della restrizione, evitando in questo modo lo scandalo di cui ho parlato.

All'articolo 86, come accennavo, proporrò un emendamento nel senso che tutti gli esercizi indicati nell'articolo stesso, ed autorizzati dalla questura, abbiano anche la possibilità di vendere il vino al minuto senza una speciale licenza. È esclusa, quindi, la possibilità di vendita al minuto per qualsiasi privato, che voglia installare un baracchino per vendere vino anche proprio.

Quanto al problema dell'articolo 95, propongo che venga abolito il numero chiuso per la concessione di licenze di alcolici e analcolici, non solo al fine di incrementare il consumo del vino, ma anche per eliminare la situazione antipatica dello sfruttamento economico di una concessione di pubblica sicurezza.

TOZZI CONDIVI. Io credo che la discussione su questa materia sia molto delicata. La proposta Bonomi riguarda soltanto la vendita al minuto del vino. Quella Jacometti è molto più larga, ma con ambedue le proposte si finisce di regolare anche la vendita della birra, di alcolici e di superalcolici, Evidentemente questa risultante finale non risponde alla premessa che aveva lo scopo di favorire la sola vendita di vino.

L'obiezione che fa il relatore alle due proposte di legge di sembra infondata. Egli dice che dobbiamo facalitare la vendita del vino, ma che non possiamo prescindere da una qualsiasi garanzia per ragioni di pubblica sicurezza o per ragioni di igiene. Auspica che la vendita del vino avvenga senza una particolare licenza ma, subito dopo, domanda che questa vendita avvenga in un locale rispondente a norme d'igiene, e che abbia una determinata attrezzatura e delle caratteristiche particolari comprovate da apposita licenza di pubblica sicurezza.

Io, invece, non ritengo che sia necessaria una licenza neanche in questo caso, contrariamente al parere del relatore, altrimenti si ricadrebbe sempre in vincoli o limitazioni, che potrebbero essere posti dalla questura, al momento della pratica concessione. Io sono favorevole alla sostituzione della licenza con una autorizzazione di pubblica sicurezza che abbia per base l'articolo 92 del testo unico, ove è detto che licenze di esercizio non possono essere date a chi sia stato condannato per reato contro la morale pubblica, il buon costume o la sanità pubblica.

Perciò, sarà necessario modificare questo articolo 92, dicendo, in una qualsiasi formula, che la vendita del vino è libera, però, subordinata a una determinata autorizzazione sia nei confronti del gestore, sia nei confronti del locale dove la vendita deve essere fatta.

Per quanto riguarda il rapporto attuale esistente fra licenze e popolazione mi pare che la questione rivesta una particolare gravità. A parte il fatto che si vuole togliere il limite del numero degli abitanti non solo per la vendita del vino, ma anche per gli alcolici fino a 21 gradi (che non hanno niente a che vedere col vino), con l'aumento indiscrimi-

nato del numero delle licenze si verranno a danneggiare gli esercizi già in atto.

Nell'articolo 96, poi, c'è la limitazione per la vendita del vino di propria produzione. Ma se è necessario mettere in libera vendita tutto il vino, non c'è ragione di condizionare lo smercio del vino di propria produzione.

Le due proposte di legge debbono essere esaminate attentamente anche sotto un'altro riguardo. C'è un decreto del Ministero delle finanze, che riguarda l'imposta di consumo sul vino. Se questa norma è stata convertita in legge, non ho niente da dire; ma se eventualmente la questione fosse rimasta sospesa, ritengo che sarebbe opportuno togliere ogni vincolo per il consumo dei famigliari e per quello di altre persone che nella casa del proprietario consumano il vino. Nelle nostre campagne c'è un grande senso di umiliazione quando, in occasioni di festività o di cerimonie, si presenta l'agente delle imposte di consumo, che ha diritto di vedere quanto vino viene consumato. Prego il relatore di volere esaminare anche questa questione.

Quanto alla proposta di legge Jacometti essa, in un certo senso, è più restrittiva della proposta Bonomi, anche se autorizza la vendita del vino e degli alcol fino ad una certa gradazione, ma l'autorizza soltanto nei circoli privati e degli enti collettivi, quindi in enti che hanno un riconoscimento e dànno una garanzia. Invece, secondo il relatore, la vendita di queste bevande deve essere autorizzata in tutti i locali che abbiano la licenza di albergo simili, ma non la licenza per alcolici, in quanto sia superato il limite imposto dalla legge.

Quindi, sono favorevole alle due proposte di legge, ma credo che debbano essere sottoposte a un attento esame in relazione anche ad altre disposizioni di legge di pubblica sicurezza e ad altre leggi che concernono questa materia.

GASPARI. Osservo, soprattutto, che queste due proposte di legge dovrebbero avere un filo conduttore unico: l'incremento del consumo del vino. Invece, quando si facilità la vendità della birra, si incrementa la vendità della birra e non del vino. E, siccome, le statistiche indicano che la vendità del vino è andata contraendosi anche perché alcune categorie sociali, che precedentemente non bevevano birra, oggi ne fanno uso, così come fanno uso di altre bevande e misture attualmente in circolazione, si viene a favorire la vendità di questi prodotti e non quella del vino. Perciò, ritengo che le facilitazioni che ci

proponiamo di stabilire siano da limitarsi rigorosamente alla vendita del vino.

Comprendo come possa sembrare strano autorizzare la vendita del vino e non della birra, tanto più che si tratta di una bevanda che ha la stessa gradazione alcolica, ma quello che ci spinge a modificare il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è il tentativo di trovare dei mezzi pratici per risolvere la crisi del vino, che ha creato un problema di ordine nazionale data la sovraproduzione e lo scarso consumo.

Quindi, la proposta Jacometti non raggiunge il fine che si voleva conseguire. Occupiamoci soltanto del settore del vino e non di altre bevande.

GIANQUINTO. La licenza di pubblica sicurezza non è rilasciata in base alla adeguatezza dei locali, agli aspeti igienici, ecc....

GASPARI. La licenza di pubblica sicurezza tende a due fini: limitare il numero degli esercizi ed assicurare che lo smercio avvenga in locali che abbiano requisiti igienici e sanitari. Ora, togliendo la licenza, si toglie l'uno e l'altro controllo. Invece è nostro dovere fare le cose con oculatezza, in modo da favorire un settore senza danneggiarne un altro. Quindi la proposta del relatore, di estendere la vendita del vino a tutti ı locali pubblicı indicati nell'articole 86, è una proposta veramente seria, perché da un lato risponde al concetto base di incrementare il consumo, senza venir meno, dall'altro, alle esigenze di ordine igienico, sanitario, di pubblica moralità, che, in se, non hanno alcuna relazione diretta col consumo del vino, ma che non possiamo sottovaluare.

Per quanto riguarda l'articolo 2 della proposta Bonomi, a me pare che i produttori siano già autorizzati a vendere il vino nei loro fendi. Quindi si tratterebbe di stabilire un certo controllo sui locali in cui avviene la vendita.

Circa la denunciata speculazione sulle licenze, debbo dire che questo è un fenomeno che non si verifica soltanto per quelle del vino: tale problema, quindi, andrebbe guardato in linea generale, in quanto sarebbe assurdo occuparci della cessione onerosa di licenze per pubblici esercizi e non di quelle per gestione di autolinee, che vengono vendute per il prezzo di centinaia di milioni.

Io sono propenso all'allargamento della vendita del vino in tutti i pubblici esercizi autorizzati, anche in quelli che non hanno la specifica licenza per il vino, però, una estensione indiscriminata di questa facoltà a chiun-

que voglia mettersi a vendere il vino sarebbe contraria all'interesse sociale della collettività.

Sono nettamente contrario, lo ripeto, alla proposta Jacometti di autorizzare la vendita della birra e di altre bevande nei circoli. Questo contrasta con lo scopo di incrementare la vendita del vino; anzi, proprio una delle cause della restrizione del consumo del vino è rappresentata dall'incremento della vendita di altre bevande.

JACOMETTI. Debbo far osservare, in primo luogo, che queste due proposte di legge, se mirano ad incrementare la vendita del vino, sono anche basate sul fatto che, ormai, non si può più sostenere che nel nostro paese esista il fenomeno dell'alcolismo quale fenomeno sociale. Mi pare che il relatore abbia fatto una certa confusione tra le due proposte di legge e che la stessa confusione sia stata fatta dall'onorevole Gaspari. Le considerazioni del relatore erano state valutate, pregiudizialmente, anche da noi prima di presentare la proposta di legge.

Quanto all'osservazione che noi vorremmo introdurre la libera vendita di qualunque bevanda alcolica, faccio considerare che la bevanda alcolica inferiore a 21 gradi è soltanto il vino, in quanto i liquori hanno una gradazione maggiore. Noi non abbiamo fatto altro che adottare la dizione della legge di pubblica sicurezza, capovolgendola. Là è detto « È necessaria la licenza... » per quei determinati casi; noi abbiamo affermato: « Non è necessaria la licenza » per quegli stessi casi; poiché ci pare incongruo permettere al circolo o all'ente collettivo di vendere il vino senza licenza e pretendere invece la licenza per la birra.

L'onorevole Gaspari si preoccupa perché in questo modo viene aumentato il consumo della birra. Ma il consumo aumenta per infinite altre ragioni, non per il fatto della sola licenza. Attualmente, nei circoli ed enti collettivi, è richiesta la licenza tanto per il vino quanto per la birra. Evidentemente si determina in questo modo una proporzione tra la vendita dell'uno e dell'altra. Nel momento in cui non ci sarà più la licenza per l'uno e per l'altra, si manterrà la stessa proporzione; però, aumentando i circoli ai quali sarà consentito lo spaccio, la vendita del vino aumenterà non in funzione della proporzione, ma in funzione dell'aumento del numero degli spacci.

D'altra parte sarebbe incongruo che, mentre non è richiesta per un circolo la licenza per la vendita del vino, proprio questa licenza venisse richiesta per la vendita della birra, che è la sola bevanda, come il vino, che ha una gradazione alcolica inferiore ai 21 gradi.

BUBBIO. Esaminando la proposta di legge Bonomi, rilevo che non si comprende se la limitazione di 400 abitanti riguardi soltanto il vino o anche i superalcolici. Nel primo caso potremmo essere d'accordo, ma non mi sembra che sia così, altrimenti il proponente avrebbe superato le disposizioni attualmente in vigore.

Secondo me c'è un po' di confusione e questo punto dovrebbe essere chiarito almeno nella relazione. Sarebbe, perciò, bene rinviare la discussione per esaminare attentamente le due proposte di legge, anche in relazione alla legislazione vigente.

ORTONA. Quanto alla proposta Jacometti, preciso che il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza considera insieme alla birra le altre bevande alcoliche fino a 21 gradi, e noi dobbiamo continuare su questa strada. Se ammettessimo soltanto la libera vendita del vino e non della birra, agevoleremmo il verificarsi di abusi.

Non facciamo delle leggi che siano di incitamento alla violazione delle leggi stesse!

Se in un locale è consentito lo smercio del vino ed un cliente desidera consumare un bicchiere di birra, è possibile che l'esercente non sia in grado di servirla?

Per quanto riguarda l'estensione, direi territoriale, della proposta Bonomi, non credo che cascherebbe il mondo, se si autorizzasse anche il privato produttore a vendere il proprio vino. Comprendiamolo nella disciplina del commercio fisso, e potrà vendere il vino, secondo una regolamentazione più pratica e sollecita di quella attuale.

LUCIFREDI. Credo che abbia ragione l'onorevole Bubbio, quando consiglia di esaminare attentamente queste proposte di legge; perché ho l'impressione che in tutti gli interventi ci sia stata molta confusione.

Io non ho una particolare competenza in questa materia; però vorrei permettermi di esprimere le idee che derivono dalla discussione che sin qui si è svolta.

Le due proposte di legge hanno una fonte unica, dimostrata anche dalla data di presentazione pressoché identica: 14 ottobre 1957 l'una, 21 ottobre 1957 l'altra. L'origine, infatti, sta nella discussione svoltasi in Parlamento in relazione alla crisi del vino ed alla necessità di incrementare il consumo di questa bevanda. Anche nelle relazioni alle due proposte di legge si fa richiamo a questo dibattito e, nella relazione alla proposta Jacometti, si richiama, anzi, un ordine del giorno

votato dalla Camera per rimuovere tutte le imbizioni alla vendita del vino, che si ispirano a una concezione di difesa sociale di superatissima lotta contro l'alcolismo.

Però, la proposta di legge Jacometti, nella formulazione delle norme, a mio avviso, si discosta da questo movente. Il presentatore, ınfatti, ha sottolineato nel suo intervento la necessità di estendere le nuove disposizioni in favore anche alla birra, mentre nella relazione si parla solo della necessità di incrementare la vendita del vino. Io credo di poter parlare in materia da neutrale e disinteressato, perché non bevo né birra né vino; quindi, in questa dolorosa situazione di peccato, non posso essere accusato di preferenze. Però, è certo, che al mio senso di uomo della strada, sembra soprattutto irrazionale dire che si vuole diffondere il consumo del vino e, nello stesso tempo, con le stesse misure, togliere tutti gli ostacoli che esistono al consumo della birra e delle altre bevande analcoliche. Confesso d'essere ancora più incompetente in questo settore specifico, ma credo che proprio le bevande analcoliche che si vendono in quelle bottigliette multicolori e di varia foggia, non siano poche...

JACOMETTI. Sono proprio gli analcolici che non sono soggetti ad autorizzazione!

LUCIFREDI. A me sembra strano che si agevoli, ugualmente, la vendita del vino e la vendita del « Cinar ». Quindi ho l'impressione che la proposta di legge Jacometti prenda soltanto per pretesto la crisi del vino, per arrivare a realizzare uno scopo – che potrà avere la sua valutazione favorevole o sfavorevole secondo i punti di vista – che con la crisi del vino non ha niente a che fare.

Dicono i colleghi di parte sinistra che vogliono agevolare la vendita del vino e delle altre bevande nei circoli privati e degli enti collettivi e tendono a superare certi limiti fissati nel rapporto tra licenze e popolazione. In proposito, ricordo un decreto del 28 giugno 1946, n. 78, modificato col decreto del Capo provvisorio dello Stato del 10 luglio 1947, n. 1405, nel quale è detto che « non sono compresi nel rapporto limite previsto dall'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza gli spacci annessi a circoli a carattere nazionale e le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno. Negli spacci predetti è, però, vietata la vendita di sostanze contenenti più del 21 per cento del volume di alcool. Esiste, quindi, una disposizione in proposito e non c'è bisogno di dire di piu.

La proposta di legge Jacometti vorrebbe estendere la disposizione agli enti collettivi ed ai circoli privati di qualsiasi specie. Io domando: Siamo persuasi che questa sia una cosa opportuna? Io sono contrario ad ammettere la possibilità che, di fronte a qualunque circolo privato, quindi anche una associazione studentesca o una società sportiva o una qualsiasi organizzazione che abbia una parvenza di sede – e non è neppure detto che debba averla – sia esclusa qualsiasi autorizzazione di pubblica sicurezza, cosicché venga a crearsi un luogo di ritrovo che, magari, potrebbe essere la sede di un'associazione a delinquere, senza nessun controllo.

Viceversa, c'è il problema dell'incremento del consumo del vino. In proposito mi pare che le conclusioni che ci ha sottoposto il relatore siano meritevoli di particolare attenzione, prima di tutto perché, qualora esse fossero adottate, si verrebbe ad eliminare quella situazione di grave disagio che il relatore stesso ha messo in evidenza, in relazione al limite piuttosto drastico e antipatico derivante dall'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Aggiungo che nei piccoli paesi molte volte il rapporto limite impedisce lo sviluppo di iniziative che potrebbero essere utili al rammodernamento della vita dei paesi stessi. In alcuni piccoli paesi delle nostre montagne, che arrivano a non più di 400 abitanti, l'esistenza di una osteria piccola, malandata, ın pessime condizioni, impedisce l'apertura di un altro esercizio, meglio attrezzato. Il rapporto limite dovrebbe, quindi, essere eliminato o, per lo meno, si dovrebbe stabilire che là dove esiste una unica licenza, possa esserne concessa un'altra, anche perché a molta gente, per ragioni di antipatia o di incompatibilità politica, non sarebbe possibile frequentare quell'unico locale. Aderisco, perciò, alla tesi del relatore su questo punto.

Quanto, poi, alla necessità che esista un controllo o un'autorizzazione, vorrei ricordare alcune disposizioni di legge che pongono dei limiti alla vendita del vino e che meritano, ancora oggi, di essere rispettate. Per esempio, sulla porta delle caserme, delle scuole, delle chiese, una bancherella che vendesse il vino non susciterebbe consenso in alcuno di noi.

Dissento, invece, dal relatore quando egli dice che la vendita del vino, da chiunque sia fatta, debba sempre essere autorizzata da una licenza. Non so se esista già qualche disposizione legislativa in proposito, ma credo che il proprietario possa essere autorizzato a vendere il proprio vino nella sua cantina.

GASPARI. È già autorizzato.

LUCIFREDI. Un decreto del 1946 stabilisce che alle cooperative di consumo aventi non

meno di mille soci, regolarmente costituite e funzionanti, può essere concessa la vendita al minuto del vino sul posto, limitatamente ai soci, anche in deroga all'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Non so se l'esistenza di questa disposizione possa far pensare che chi vende il vino proprio sia libero o meno. Comunque, se la questione è già legislativamente risolta, il mio rilievo non ha nessun significato.

Per quanto riguarda la vendita del vino, aderisco alle conclusioni del relatore.

DE VITA. Non ritengo che sia opportuno estendere le facilitazioni previste per la vendita del vino ad altre bevande alcoliche, inferiori ai 21 gradi. La finalità che si vuole raggiungere è quella di incrementare il consumo del vino ed il provvedimento relativo avrà una importanza notevole, anche perché contribuirà a ridurre il costo di distribuzione del prodotto. Infatti, per questo prodotto il divario fra il costo sul luogo di produzione e quello di consumo è notevolissimo e la possibilità che anche altri esercizi pubblici, non autorizzati fino a oggi, vendano il vino, contribuirà, per ovvii motivi a ridurre il costo di distribuzione. Però, a mio avviso, bisogna limitare le norme proposte soltanto al vino, dato che la nostra finalità è appunto quella di modificare il regime di consumo solo di questo prodotto.

Il sottoconsumo del vino è derivato dall'aumentato consumo di altre bevande, verso le quali si orienta il gusto del consumatore in Italia. Facilitando la vendita del vino, si riuscirà a modificare il rapporto-consumo tra il vino e la birra e le altre bevande.

Per questi motivi sono d'accordo con le conclusioni del relatore.

RAFFAELLI. Io ritengo che sarà necessario un breve rinvio della discussione su queste proposte di legge. Ma, sin da ora vorrei svolgere alcune considerazioni che potranno offrire degli elementi per la ulteriore discussione.

In sostanza, la proposta Jacometti, che porta anche la mia firma, riproduce alcune norme che esistevano nella legge di pubblica sicurezza del 1922 o 1923 per cui non ha quel carattere rivoluzionario che alcuni colleghi hanno creduto di rilevare.

La disposione del decreto citato dall'onorevole Lucifredi, relativa alle associazioni nazionali a carattere assistenziale, si estende a tutti i circoli che abbiano aderito a quelle associazioni; allora, se la legge del 1947 ha riconosciuto questo diritto a talune associazioni, perché non fare in modo che tutti i cittadini si avvantaggino del medesimo dirit-

to? Noi ci siamo preoccupati, soprattutto, di dare pratica esecuzione al voto della Gamera.

C'è un altro aspetto del problema. Si dice che si è agevolata la vendita del vino, autorizzando le cantine sociali a smerciare al minuto la propria produzione, ma questo e meno che niente per lo scopo che ci siamo prefissi. Intatti, ci sono ben sette milioni di consumatori potenziali che non bevono vino, ed è certo che incrementando la vendita solo nelle cantine dei produttori, non si porta il vino al consumo di tanti milioni di acquirenti che, per essere invogliati all'acquisto, debbono trovare la merce a portata di mano e non andarla a cercare in cantine che possono essere lontane anche centinaia di chilometri dalla casa del produttore.

LOMBARDI RUGGERO, Relatore. Il produttore può vendere anche nella sua casa di abitazione.

RAFFAELLI. Nel paese dove vivo, ad esempio, non c'è la casa del produttore e la cantina si trova a più di cento chilometri!

In un convegno tenuto a Siena, con l'intervento di ispettori agrari di tutte le amministrazioni della l'oscana, venne tatta unanime richiesta perche fossero tolti tutti i vincoli che oggi restringono il consumo del vino, particolarmente in quei circoli che danno una garanzia perche si trovano sotto il controllo della pubblica amministrazione,

A queste conclusioni ci si deve ispirare per raggiungere la nnalità di incrementare il consumo del vino, in quanto i vincoli esistenti rispondono al concetto superatissimo e anacronistico della lotta contro l'alcolismo.

TOZZI CONDIVI. Vorrei sottoporre all'esame del relatore la questione delle licenze. Il relatore si è dichiarato tavorevole a togliere i limiti per le licenze di vendita del vino in rapporto al numero degli abitanti. Si avrebbe quindi un maggior numero di esercizi. Ma, se si devono aprire altri locali, si deve seguire la procedura dell'articolo 86, oppure una procedura abbreviata? Io ritengo che si debba adottare la seconda ipotesi.

Segnalo, poi, al relatore che sarebbe necessario abolire l'articolo 24 della legge sulla maternità e infanzia, il quale stabilisce che è vietato, con la comminatoria di pene gravi, la somministrazione del vino ai ragazzi fino a 16 anni. Oggi, di fatto, questa disposizione è caduta in completo disuso in tutti i collegi.

AGRIMI. Attraverso tutti gli interventi che si sono succeduti, mi sono reso conto che la materia di cui stiamo discutendo incide su altri settori e su altre leggi esistenti. Tra l'altro, rilevo che al Senato si sta discutendo il progetto di modifica del testo unico delle leggi

di pubblica sicurezza, nel cui articolo 14 è prevista una innovazione fondamentale all'articolo 95. Poiché le proposte Jacometti e Bonomi sono state presentate da poche settimane, mi richiamo all'articolo 133 del regolamento della Camera, il quale così dispone. « L'esame di proposte di leggi o di disegni di legge presentati alla Camera sarà sospeso per tre mesi se risulta che al Senato è stata già presentata una proposta o un disegno di legge su materia identica. L'esame stesso non avrà più luogo se, nel frattempo, sia trasmesso alla Camera il progetto già approvato dal Senato».

Quindi, l'esame delle proposte di legge Bonomi e Jacometti deve essere sospeso per tre mesi dalla data della loro presentazione. Non è da pensare che il progeto di modifica del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza perverrà alla Camera entro il mese di gennaio, però noi dobbiamo attendere questo mese, dedicando l'intervallo ad un esame più attento dei diversi problemi prospettati dal relatore e dagli altri intervenuti.

BOZZI. Solo da qualche giorno ho sentito parlare del progetto di modifica della legge di pubblica sicurezza, e non credo che il problema potrà essere risolto rapidamente, mentre la questione di cui ci stiamo occupando è bene individuata ed è urgente. Comunque è necessario osservare il regolamento.

Frattanto, vorrei fermarmi un istante sulla proposta di legge Jacometti, la quale prevede la libertà di vendita del vino presso enti collettivi o circoli privati. In proposito sottopongo all'attenzione della Commissione la situazione di estremo disagio in cui si trova oggi tutto il commercio in Italia. Esso è insidiato da varie attività abusive ma, soprattutto, da alcune manifestazioni che preoccupano vivamente la categoria dei commercianti. Enti, associazioni, circoli, organismi vari, vendono senza licenza prodotti di varia natura. Viene, così, violato il principio della parità di situazione che deve essere alla base di ogni commercio. I commercianti sono esposti a tutte le alee, subiscono gli accertamenti fiscali in quella misura che tutti conosciamo, sono sottoposti ad una infinità di oneri a cui non possono sfuggire perché sono individuati e tutto questo si converte in un aumento dei costi. Sono, perciò, contrario a qualunque disposizione che modifichi la parità di condizioni tra attività identiche e, per questo, sono contrario alla concessione di vendita del vino senza licenza a circoli privati o enti collettivi.

RUSSO. Condivido lo scetticismo espresso dall'onorevole Bozzi sulla possibilità che il Senato approvi rapidamente la nuova legge di pubblica sicurezza. Però le due proposte di legge che stiamo esaminando sono state presentate rispettivamente il 14 e il 21 ottobre 1957, mentre al Senato esisteva già un disegno di legge governativo ed una proposta di legge del senatore Terracini per la modifica della legge di pubblica sicurezza; non solo, ma il disegno e la proposta di legge sono state già approvati dalla competente Commissione del Senato in sede referente e sono iscritti all'ordine del giorno dell'assemblea.

Per quanto riguarda l'identità della materia, tanto la proposta Bonomi quanto quella Jacometti, propongono una modifica all'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; mentre nel testo all'esame del Senato si propone di modificare in questi termini l'articolo 95: « In ciascun comune o frazione di comune il numero degli esercizi di vendita e consumo di bevande alcoliche che abbiano contenuto in alcol superiore al 21 per cento del volume, non può superare il rapporto di uno a mille abitanti ». Quindi il nuovo testo si riferisce ai superalcolici, mentre abroga le disposizioni che esistono attualmente per gli alcolici.

Vista questa situazione di diritto e di fatto, non credo che, in base all'articolo 133 del regolamento della Camera, ci sia consentito una ulteriore discussione di queste proposte di legge.

Frattanto, date le ragioni di opportunità e di urgenza, vorrei domandare al Presidente se non ritiene di dover nominare un comitato – non in forma ufficiale, perché non potremmo farlo – composto di un certo numero di deputati che si scambino tra loro delle idee, in modo da utilizzare questo periodo di tre mesi di sospensione rielaborando la materia.

LOMBARDI RUGGERO. Di fronte alla disposizione tassativa del regolamento, mi pare che la proposta dell'onorevole Russo sia opportuna e vada accolta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la proposta Agrimi-Russo s'intende accettata.

(Così rimane stabilito).

La discussione delle proposte di legge Jacometti e Bonomi è rinviata e prego gli onorevoli Jacometti, Tozzi Condivi, Bozzi, Lombardi Ruggero, Bubbio e Ortona di procedere ad un esame preliminare della materia.

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. Francesco Cosentino

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI